



COMUNE DI BAROLO
(PROVINCIA DI CUNEO)

**DISCIPLINARE PER L'ACCESSO NELL'AREA PEDONALE (AP)
DEL "CENTRO STORICO" E DEL "CONCENTRICO"**

ALLEGATO A'''

INDICE

CAPO I- PARTE GENERALE.....	2
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	2
ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	2
CAPO II – DISCIPLINA AREA PEDONALE NEL CENTRO STORICO	3
ARTICOLO 3 - VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELL'AP	3
ARTICOLO 4 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.....	4
ARTICOLO 5- AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCÌ.....	5
ARTICOLO 6 - ACCESSI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI.....	5
ARTICOLO 7 ACCESSI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADALI	6
ARTICOLO 8 -SITUAZIONE DI EMERGENZA.....	6
CAPO III – DISCIPLINA AREA PEDONALE NEL CENCENTRICO	6
ARTICOLO 9 – PERMESSI PER I VEICOLI AMMESSI NELL'AREA PEDONALE	6
CAPO IV – PARTE FINALE.....	7
ARTICOLO 10 – SANZIONI	7
ART. 11 - NORMA FINALE.....	7

CAPO I- PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. S'intende per:

- a) **AREA PEDONALE DEL CENTRO STORICO:** zona interdetta alla circolazione dei veicoli, così come definita dall'art. 3, punto 2), D. Lgs. 285/1992, comprendente le aree di Via Roma tratto compreso tra civico 67 e civico 91 e 56, Piazza Walter Mazzocchi, Via Silvio Pellico, Piazza Falletti, Via San Giuseppe, Via Collegio Barolo, Via Acqua Gelata tratto compreso tra civico 4 e civico 11, Via Pietro Donati, Via Cesare Battisti, Via Vittorio Emanuele, Via Cavour, Via Conforso.
AREA PEDONALE NEL CONCENTRICO: individuata dall'area ricompresa all'interno di Via Roma da altezza civico 8 e 29 fino ad altezza civico 67, Vicolo San Sebastiano, Vicolo San Giovanni, Piazza Caduti per la Libertà, Via Asilo da intersezione con Via Conforso, Piazza Municipio, Via Soprana, Via Gioberti, Via Alba da altezza civico 2 ad altezza civico 7;
- b) **ZONA A TRAFFICO LIMITATO:** area così come definita dal punto 54 dell'art. 3, D. Lgs. 285/1992, in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;
- c) **FERMATA:** la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata (art. 157, 1 comma, lettera b);
- d) **SOSTA:** la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157, 1 comma, lettera c);
- e) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE):** dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;
- f) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA':** dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- a) Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure per la regolarizzazione dell'accesso all'Area Pedonale (AP) del Centro Storico e del concentrico di Barolo e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedervi a bordo di un autoveicolo in esecuzione dell'ordinanza che definisce l'AP;
- b) Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno dell'AP, e possono essere

- in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto oggetto dell'autorizzazione stessa.
- c) In caso di impraticabilità dei percorsi indicati, l'efficacia delle autorizzazioni abilita alla circolazione dagli altri ingressi del comparto fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve.
 - d) Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento.
 - e) I veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento, i veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità, i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli utilizzati per i servizi dichiarati di pubblica utilità possono circolare nell'AP senza autorizzazione.
 - f) La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi all'AP, attraverso dispositivi conformi al DPR 250/1999, comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "lista bianca") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. Resta tuttavia invariato l'obbligo di esposizione dell'autorizzazione previsto dal presente disciplinare. In conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 i dati vengono conservati nel rispetto della *privacy*.

CAPO II – DISCIPLINA AREA PEDONALE NEL CENTRO STORICO

ARTICOLO 3 - VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELL'AREA PEDONALE DEL CENTRO STORICO

1. Sono ammesse alla circolazione all'interno dell'AP esclusivamente le sotto indicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:
 - a) veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
 - b) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di Polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
 - c) veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti e sgombero neve appositamente attrezzati per le suddette finalità;
 - d) veicoli appartenenti a residenti o domiciliati che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno dell'AP (solo transito);
 - e) veicoli i cui utilizzatori, compresi i clienti diretti presso le strutture ricettive poste all'interno dell'AP, dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno dell'AP (solo transito);
 - f) veicoli al servizio delle persone diversamente abili (vedasi art. 4 del disciplinare);
 - g) veicoli a motore destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate (categoria N trasporto di cose articolo 47 C.d.S.) se impiegati per operazioni di carico/scarico per una durata massima di ½ ora. L'accesso è consentito nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 13:00 nei giorni feriali;
 - h) veicoli appartenenti ad esercizi di attività commerciali posti all'interno dell'AP aventi massa non superiore a 3,5 tonnellate (categoria M trasporto di persone articolo 47

C.d.S.), impiegati per operazioni di carico/scarico merci per una durata massima di ½ ora. L'accesso è consentito nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 13:00 nei giorni feriali;

- i) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato con l'ASL CN2 Alba-Bra in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno dell'AP;
- j) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
- k) veicoli per trasporto funebri;
- l) veicoli di proprietà di Enti o Associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare;
- m) servizi di pubblica utilità;
- n) velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano.

2. Modalità di accreditamento:

- ai fini dell'accREDITamento dei veicoli elencati al punto 1, gli interessati comunicano al Corpo di Polizia Locale le targhe dei veicoli da accREDITare; comunicano altresì ogni variazione delle targhe indicate o eventuale furto. Le comunicazioni devono essere inoltrate utilizzando l'apposita modulistica (disponibile presso il Comando di Polizia Locale e sul sito istituzionale dell'Unione); l'inoltro può essere effettuato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria e/o all'ufficio protocollo. *Il diniego relativo all'accREDITamento delle targhe sarà comunicato all'indirizzo fornito dell'interessato.*
- Non vengono di regola accREDITate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. La Polizia Locale è tuttavia legittimata a valutare comunicazioni di accREDITamento non rientranti nei casi sopra elencati sempre che le stesse siano debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive e corredate dall'eventuale documentazione, anche in via di autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite.
- L'accREDITamento sarà revocato ogni qualvolta la Polizia Locale abbia accertato la insussistenza delle condizioni che ne avevano legittimato la presa d'atto. La revoca della presa d'atto avviene a seguito di apposito procedimento promosso a cura del Comandante della Polizia Locale nel rispetto dei principi e delle regole fissate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- La presa d'atto ha validità biennale (24 mesi dalla data di registrazione da parte dell'ufficio di Polizia Locale) ed è rinnovabile previa nuova comunicazione. *Le autorizzazioni rilasciate alle persone residenti hanno validità fintanto che permangano i requisiti e le condizioni che ne hanno determinato il loro rilascio;*
- I conducenti dei veicoli trasporto merci di cui alla lettera g) del presente disciplinare che non hanno provveduto all'accREDITamento dei propri mezzi (fornitori occasionali) possono richiedere l'accREDITamento per il solo giorno secondo le modalità meglio indicati all'art. 5 del presente disciplinare;
- L'accesso all'AP deve avvenire esclusivamente dal varco indicato nella presa d'atto fatti salvi i casi di libera circolazione che consentono accessi da qualunque varco.

ARTICOLO 4 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.

1. Persone diversamente abili residenti nel Comune di Barolo. All'atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 188 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo Codice della Strada e s.m.i.", l'interessato indica gli estremi della targa del veicolo da accreditare in via generale. L'accreditamento avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione. Per ciascuna autorizzazione rilasciata vengono accreditati fino ad un massimo di due veicoli. Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questi intestati.
2. Persone diversamente abili residenti in altri Comuni. I titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio di persone invalide rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Barolo che devono accedere nell'AP, possono richiedere alla Polizia Locale l'accreditamento del veicolo ordinariamente utilizzato. La richiesta deve specificare gli estremi della autorizzazione di cui il richiedente è titolare e la motivazione per la quale ha necessità di accedere nell'AP. Nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accreditamento, i titolari di autorizzazioni devono inviare **entro 72 ore** dall'avvenuto accesso, il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito internet dell'Unione di Comuni settore Polizia Locale. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria del Corpo di Polizia Locale. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: nominativo della persona diversamente abile, numero e validità dell'autorizzazione rilasciata, indicazione del Comune che l'ha rilasciata, numero di targa del veicolo utilizzato per l'accesso, dichiarazione della presenza a bordo del veicolo del titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 5- AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI.

I conducenti dei veicoli utilizzati per operazioni di carico e scarico merci che non siano già stati accreditati in via generale ai sensi dell'art. 3, possono accedere nell'AP, per le operazioni anzidette, contattando telefonicamente l'Ufficio di Polizia Locale comunicando l'area di accesso, il veicolo, targa ed inviando **entro 72 ore** dall'avvenuto accesso il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito Internet dell'Unione di Comuni settore Polizia Locale. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria del Corpo di Polizia Locale. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, (il veicolo deve essere rispondente alle caratteristiche di trasporto merci, indicazione della Ditta e relativo indirizzo c/o il quale sono state effettuate le operazioni di carico e scarico). Al modello deve essere allegata fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta consegna.

ARTICOLO 6 - ACCESSI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI

I veicoli al seguito di cerimonie religiose e civili (matrimoni, battesimi, funerali) possono accedere all'AP richiedendo apposita preventiva autorizzazione. Le autorizzazioni da rilasciare per ogni singola cerimonia saranno valutate di volta in volta considerando il periodo, l'orario e le esigenze degli interessati, limitando il più possibile il transito veicolare. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono da

considerarsi abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, intestatario del veicolo e natura della cerimonia. L'autorizzazione indica le modalità dell'accesso.

ARTICOLO 7 ACCESSI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADALI

I veicoli impiegati per operazioni di traslochi e/o per operazioni connesse a cantieri edili e/o stradali possono accedere all'AP richiedendo apposita preventiva autorizzazione da inoltrare almeno tre giorni prima su modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito Internet dell'Unione di Comuni settore Polizia Locale. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria del Corpo di Polizia Locale. L'autorizzazione indica le modalità dell'accesso.

ARTICOLO 8 -SITUAZIONE DI EMERGENZA

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nell'AP, nei casi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventiva autorizzazione, **entro 72 ore** dall'accesso non autorizzato l'interessato dovrà presentare mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata idonea documentazione giustificata.

CAPO III – DISCIPLINA AREA PEDONALE NEL CENCENTRICO

ARTICOLO 9 – PERMESSI PER I VEICOLI AMMESSI NELL'AREA PEDONALE DEL CENCENTRICO

1. Sono ammesse alla circolazione all'interno dell'AP esclusivamente le sotto indicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:
 - a) veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
 - b) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di Polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
 - c) veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti appositamente attrezzati per le suddette finalità;
 - d) veicoli appartenenti a residenti o domiciliati;
 - e) veicoli i cui utilizzatori, compresi i clienti diretti presso le strutture ricettive poste all'interno dell'AP;
 - f) veicoli al servizio delle persone diversamente abili (vedasi art. 4 del disciplinare);
 - g) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato con l'ASL CN2 Alba-Bra in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno dell'AP;
 - h) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
 - i) veicoli per trasporto funebri;

- j) veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare;
- k) altre tipologie di autorizzazioni, in deroga alle norme sulla circolazione stradale, potranno essere rilasciate solo nel caso di urgenza e motivata necessità adeguatamente documentate.

CAPO IV – PARTE FINALE

ARTICOLO 10 – SANZIONI

Chiunque, titolare di regolare autorizzazione o permesso per uno dei casi descritti nel presente disciplinare, faccia un uso improprio e/o non provveda tempestivamente a comunicare all'Unione di Comuni settore Polizia Locale la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare, fermo restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione prevista dal presente disciplinare.

Chiunque, titolare di Autorizzazione e/o permesso ha l'obbligo di esporre lo stesso in modo ben visibile sul veicolo.

L'uso del permesso su altro veicolo, o l'esposizione di fotocopie, fatta salva l'applicazione di sanzione penale, comporta la sospensione del permesso per il periodo di validità dello stesso.

La violazione a tale obbligo è soggetta alla sanzione pecuniaria previste dal Codice della Strada.

ART. 11 - NORMA FINALE

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e/o norme regolamentari in contrasto con il presente disciplinare.

Le autorizzazioni al transito e alla sosta in corso di validità sono sottoposte a procedura di conferma secondo un programma opportunamente predisposto dal Corpo di Polizia Locale che dovrà concludersi entro 60 dall'entrata in vigore del presente disciplinare.

Ogni e qualsiasi modifica della disciplina della circolazione stradale, ivi comprese le istituzioni di nuove e/o diverse AP e ZTL non comporta alcuna modifica al presente disciplinare.